

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

DISCIPLINARE D'APPALTO

Per i lavori di manutenzione straordinaria degli edifici E.R.P. siti in Francavilla
Fontana alla via Calamandrei – lotto 16°.

Legge: 24.12.93 n° 560

Finanziamento: Delibera di G.R. n. 2007 del 30.12.2005

A. Importo lavori:

1. soggetti a ribasso d'asta	€ 195.120,10
2. non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza	€ 4.881,95
In uno importo lavori:	€ 200.002,05

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione € 36.619,91

Importo complessivo finanziamento: € 236.621,96

BRINDISI, li 16.11.2006

IL PROGETTISTA
(Dott. Ing. Giuseppe DE ANGELIS)

IL COLLABORATORE
(Geom. Rocco CAFORIO)

INDICE

Disciplinare d'Appalto

Capo I

Oggetto ed ammontare dell'appalto - Descrizione, forma e principali dimensioni delle opere

Art. 1 – Oggetto dell'appalto	Pag.3
Art. 2 – Forma e ammontare dell'appalto	4
Art. 3 – Descrizioni dei lavori	5
Art. 4 – Forma e principali dimensioni delle opere	5
Art. 5 – Variazioni alle opere progettate	6

Capo II

Lavori non previsti – Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

Art. 6 – Lavori eventuali non previsti	7
Art. 7 – Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori	7

Capo III

Disposizioni particolari riguardanti l'appalto - Norme preliminari

Art. 8 – Osservanza del Capitolato generale e di particolari disposizioni di legge	8
Art. 9 – Documenti che fanno parte del contratto	9
Art. 10 – Qualificazione dell'impresa appaltatrice	10
Art. 11 – Cauzione definitiva	10
Art. 12 – Disciplina del subappalto	11
Art. 13 – Trattamento dei lavoratori	12
Art. 14 – Coperture assicurative	13
Art. 15 – Consegna dei lavori - Inizio e termine per l'esecuzione -Consegne parziali - Sospensioni	14
Art. 16 – Pagamenti in acconto	16
Art. 17 – Sicurezza dei lavori	16
Art. 18 – Programma operativo dei lavori	18
Art. 19 – Conto finale	19
Art. 20 – Collaudo	19
Art. 21 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore	20
Art. 22 - Ulteriori obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore	24
Art. 23 – Proprietà dei materiali di escavazione e demolizione	27
Art. 24 – Accordo bonario	27
Art. 25 – Danni di forza maggiore	27
Art. 26 – Accertamento - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori	27
Art. 27 – Invariabilità dei prezzi – Prezzo chiuso - Nuovi prezzi	29
Art. 28 – Cessione di contratti	30
Art. 29 – Responsabilità dell'Appaltatore	30
Art. 30 – Rescissione del contratto – Esecuzione d'ufficio	30
Art. 31 – Norma finale	32

CAPO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E
PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per dare completamente ultimati i lavori di recupero del patrimonio edilizio IACP nel Comune di Francavilla Fontana alla via Calamandrei – lotto 16°.

Art. 2. Forma e ammontare dell'appalto

Il presente appalto è dato a misura.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta a € 200.002,05 (euro duecentomilaedue/05), oltre IVA, così suddivisi :

A) per lavori a misura (soggetti a ribasso d'asta) € 195.120,10 (euro centonovantacinquemilacentoventicinque/10), oltre IVA;

B) per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 4.881,10 (euro quattromilaottocentoottantuno/10), oltre IVA.

Si rappresenta la seguente tabella con le diverse specie di lavorazioni di cui si compone l'opera relativamente ai lavori a misura di cui alla lettera A):

[illegible]

Possono riassumersi, secondo quanto riportato nel precedente prospetto, le opere, e le percentuali che indicano le incidenze delle diverse categorie di lavoro, soggette al medesimo ribasso d'asta, che

potranno variare tanto in più quanto in meno (e ciò sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l'Amministrazione Appaltante riterrà necessario ed opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni di cui all'art. 25 della legge n. 109/94, d'ora in poi "Legge", e successive modificazioni ed integrazioni, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato e prezzi diversi da quelli indicati nell'Elenco.

L'assunzione dell'appalto da parte dell'Impresa implica, per essa, la conoscenza perfetta non solo, di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni di luogo che si riferiscono all'opera quali l'ubicazione, la natura del suolo e del sottosuolo, la forma il tipo le dimensioni dei fabbricati, la possibilità o meno di poter utilizzare materiali del posto in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza delle cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua da utilizzare per i lavori; di essere perfettamente edotta del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati, per andamento climatico sfavorevole, nonché degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; di essere perfettamente a conoscenza ed edotta di tutte le circostanze che possono aver influito sul giudizio di essa stessa Impresa circa la convenienza di assumere l'opera anche in rapporto al ribasso offerto.

Art. 3. Descrizione dei lavori

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.

L'appalto ha per oggetto tutte le opere e forniture occorrenti per la realizzazione dei lavori di recupero delle palazzine site nel Comune di Francavilla Fontana alla via Calamandrei – lotto 16°, e in particolare prevede:

- **Montaggio di ponteggi secondo le norme vigenti;**
- **Risanamento delle strutture in c.a. ammalorate, tramite laornitura e posa in opera di betoncino premiscelato fibrorinforzato per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie. Rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura (da computarsi a parte). Previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d'armatura e integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante l'applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio - polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate. Ripristino del calcestruzzo mediante l'applicazione di malta premiscelata colabile ad alta resistenza con fibre di polipropilene**
- **Spicconatura di intonaci sia interni che esterni;**
- **Demolizione e ricostruzione di Copertina in calcestruzzo della classe Rck 250 dello spessore medio di cm 8 gettato in opera sui parapetti di muratura compreso il gocciolatoio, lo spolvero con cemento e lisciatura della superficie superiore, inclinata o bombata, e delle facce laterali, l'armatura con almeno 4 ferri da 6 mm longitudinali e staffe ogni 50 cm nonché la formazione e sigillatura dei giunti ogni 4 ml, mediante silicone per esterni, bitume ossidato e malta di cemento espansivo, in opera compreso casseforme ed ogni altro onere e magistero.**
- **Rivestimento delle facciate esterne comprendente:**
 - **applicazione di un primo strato di malta cementizia applicata a rinzaffo;**
 - **applicazione di intonaco comune liscio per pareti esterne costituito da due mani di malta bastarda di tufina e sabbia dello spessore complessivo minimo di mm. 16, di cui l'ultimo tirato a fracassino o a straccio o spugna; in alternativa: intonaco pronto premiscelato delle migliori marche in commercio, liscio per pareti esterne, ad alto potere isolante, costituito da due mani dello spessore complessivo minimo di mm 16, di cui l'ultimo tirato a fracassino o a straccio o spugna;**
 - **rete portaintonaco tipo "ferflex" da interporre tra la prima e la seconda mano di intonaco, posta in opera su tutta la superficie da intonacare;**

- doppia mano incrociata di primer isolante (grammi 100/150 a mq per mano data), a base di resine silconiche in dispersione acquose per uniformare l'assorbimento del supporto;
- applicazione dello starto terminale costituito da rivestimento plastico dello spessore non inferiore a mm. 2, passato a pennello e successivamente rullato a buccia d'arancia.

- Verniciatura a smalto su opere in ferro, previa spolveratura e ripulitura della superficie, levigatura con carta vetro, prima passata di vernice a smalto e lieve aggiunta di acqua ragia e una seconda applicazione di una passata di smalto puro, dati a pennello sino a coprire in modo uniforme l'intera superficie;
- Pitturazione vani scala e sottobalconi con pittura acrilica al quarzo per esterni in dispersione acquosa monocomponente, data in due mani previa mano di fissativo acrilico ad acqua anch'esso compreso nel prezzo;
- Spalmatura con una mano di vernice bituminosa sui lastrici solari compresa una mano di vernice di alluminio in corrispondenza dei giunti delle lastre di Crusi ed alle copertine dei muri d'attico previa pulizia della superficie da trattare e stuccatura con cemento plastico, delle eventuali fessurazioni, compreso il risvolto verticale di almeno cm 20 di altezza sui muri perimetrali d'attico;
- Coprigiunto orizzontale o verticale con profilo portante in lamiera di ferro zincato pre-verniciato leggero e alette di ancoraggio perforate, su strutture in C.A. per una larghezza max del giunto indicata al tipo. Compresi gli oneri per la preparazione degli appoggi con malta e viti di fissaggio, idoneo per il la copertura di giunti irregolari;
- Smontaggio di vecchi pluviali e fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido, serie 303/1, conforme alle norme UNI EN 1401-1 per smaltimento acque meteoriche, con giunti a bicchiere, compreso staffe o dispositivi di fissaggio.

Il tutto secondo il progetto esecutivo allegato, in modo da consegnare il complesso edilizio alla Amministrazione Appaltante in perfetto stato di abitabilità ed uso.

Art. 4. Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto.

Nel Disciplinare D'Appalto, allegato al presente Capitolato Speciale, si riporta una descrizione dettagliata delle opere e la loro modalità di esecuzione, con l'indicazione della località ove dovranno sorgere.

Art. 5. Variazioni delle opere progettate

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'inizio e durante la esecuzione dei lavori, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nella Legge, nel Regolamento di attuazione della legge n. 109/94, d'ora in poi "Regolamento", nel vigente Capitolato Generale dei lavori pubblici, d'ora in poi "Capitolato Generale", e nel presente Capitolato Speciale. Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potrà essere ordinata l'eliminazione a cura e spese dello stesso Appaltatore, fatto sempre salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante, e fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

L'Appaltatore esonera l'Amministrazione Appaltante da ogni responsabilità per eventuali violazioni delle disposizioni di cui alla Legge n. 47 del 28.2.85 e s.m.i., compiute senza preventivo avviso

scritto ed esplicita autorizzazione dell' Amministrazione, ovvero, in ogni caso, compiuta ad insaputa della stessa.

Le varianti in corso d'opera, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 1, della Legge, potranno essere ammesse, sentito il progettista e il Direttore dei Lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi e fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
- per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione degli art. 134, comma 6, e 136 del Regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Se la variante supera il limite di un quinto dell'importo dell'appalto, determinato ai sensi del comma 4, dell'art. 10 del Capitolato Generale, si procederà secondo il comma 3 del suddetto art. 10 del Capitolato Generale.

Per le varianti di cui alla lettera e), se eccedano il limite di un quinto dell'importo originario del contratto, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione del contratto darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino alla concorrenza dei quattro quinti dell'importo del contratto.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

CAPO II

LAVORI NON PREVISTI – ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 6. Lavori eventuali non previsti

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste, e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi con le modalità previste dagli artt. 134 e 136 del Regolamento.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

ART. 7. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere L'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante.

La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presenterà alla Direzione Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi cui si atterrà nell'esecuzione delle opere.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI

NORME PRELIMINARI

L'Appaltatore è tenuto a prestarsi, appena richiesto dai Tecnici della Stazione Appaltante, alle misure e constatazioni che questi ritenessero opportuno di fare, ma rimane, ciononostante obbligato ad assumere esso stesso, in tempo debito, l'iniziativa per le opportune verifiche, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non potessero più accertarsi; si dichiara espressamente che, ove per difetto di ricognizione, constatazioni e verificazioni non richieste in tempo utile, alcune quantità non fossero esattamente accertabili, l'Appaltatore, su richiesta degli organi tecnici della Stazione Appaltante, dovrà sottostare a tutte le spese per saggi, lavori, demolizioni, ripristini, perdite, sprechi, ecc. che si rendessero necessari per una ritardata ricognizione ad esso Appaltatore imputabile.

Così pure non sarà tenuto conto alcuno di qualsiasi circostanza di fatto che in progresso di tempo venisse invocata dall'Appaltatore in suo favore, ma della quale egli non avesse a tempo opportuno richiesto regolarmente la constatazione.

Salvo le particolari disposizioni dei singoli articoli, i prezzi dell'Elenco facente parte del contratto, si intendono applicabili ad opere eseguite secondo le norme per esse precisate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel presente Disciplinare d'Appalto, a qualsiasi altezza o profondità rispetto al piano del terreno, in luoghi comunque disagiati od oscuri con l'onere dell'uso di lumi o in presenza di acqua con l'onere dell'esaurimento e per qualsiasi quantità.

Pertanto in ciascuno dei prezzi indicati nell'Elenco dovrà intendersi compreso e conglobato ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione dell'opera stessa anche se non esplicitamente detti o richiamati nel particolare articolo dell'Elenco Prezzi.

Nei prezzi dei materiali suddetti sono sempre comprese le spese generali e l'utile dell'Appaltatore ed ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo d'impiego, qualunque sia il mezzo e la distanza o l'altezza di trasporto.

Art. 8. Osservanza del Capitolato Generale e di particolari disposizioni di legge

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza, salvo deroghe contenute nel contratto e nel presente Capitolato Speciale e Disciplinare d'Appalto, delle norme e condizioni contenute nella Legge, Regolamento, di tutte le condizioni stabilite vigente Capitolato Generale.

L'impresa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia concernenti la materia derivanti sia da leggi, statali e/o regionali, che da decreti, circolari, regolamenti, direttive, quali a livello esemplificativo, quelle relative ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R., le disposizioni di cui al D.Leg.vo. 494/96 (come modificato ed integrato dal D.Leg.vo 19 novembre 1999, n. 528) ed al D.Leg.vo 626/94, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", al D.Leg.vo 15.8.1991, n. 277, alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), le disposizioni di cui alla legge n. 10 del 9.1.91, nonché tutte quelle normative e regolamenti in materia di contenimento dei consumi energetici in vigore e tutte quelle che eventualmente verranno successivamente emanate in materia, le disposizioni di cui alla legge 28.2.1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni legislative, normative e regolamentari in materia di prevenzione incendi, le legge n. 13 del 9.1.89 e relativo regolamento di attuazione, recante disposizioni in merito al superamento delle barriere architettoniche e successive modificazioni ed integrazioni, la legge n. 122 del 24.3.89, recante disposizioni in materia di parcheggi e successive modificazioni ed integrazioni, la legge n. 46 del 5.3.90 e relativo regolamento di attuazione, recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti tecnologici, il D.M. 28/11/87, n. 586, recante norme sugli apparecchi di sollevamento e di movimentazione e loro elementi costruttivi, il D.M. 9/12/87, n. 587 e il D.P.R. n. 162 del 30.4.99, direttiva CEE 95/16, relativi agli ascensori elettrici.

La Legge, il Regolamento, il Capitolato Generale d'Appalto e tutta la legislazione e normativa di cui al precedente comma e, comunque, tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, formano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale, e non vengono materialmente allegati al contratto d'appalto, ma l'Appaltatore nel sottoscrivere il contratto, espressamente conferma di essere a perfetta conoscenza di essi e di accettarne specificamente ed incondizionatamente, anche ai fini e per gli effetti previsti dagli artt. 1341 e 1342 del C.C., tutte le norme, nessuna esclusa.

Del pari la sottoscrizione del contratto, da parte dell'Appaltatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di completa ed incondizionata accettazione di tutti i suoi allegati e del progetto per quanto attiene alla sua esecuzione a perfetta regola d'arte.

In particolare l'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, dovrà specificamente accettare per iscritto, a norma degli artt. 1341 e 1342 del C.C., le clausole e gli articoli tutti contenuti nelle

suddette disposizioni di Legge, di Regolamenti, Capitolato Generale e del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 9. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto d'appalto:

- la legge n. 109/94, e successive modificazioni ed integrazioni, e tutta la legislazione e normativa nazionale, comunitaria e regionale, in quanto applicabili;
- il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici;
- il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici;
- il presente Capitolato Speciale d'Appalto, con allegato Disciplinare d'Appalto relativo alle opere di cui al contratto sopracitato;
- il bando di gara;
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'Elenco dei Prezzi Unitari;
- il piano di sicurezza;
- il cronoprogramma
- il piano di manutenzione dell'opera
- schema di contratto d'appalto.

Qualora si riscontrassero discordanze fra gli elaborati di cui sopra, varranno le disposizioni più favorevoli alla Stazione Appaltante, accertate dal Responsabile del Procedimento.

Art. 10. Qualificazione dell'impresa appaltatrice

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato ed ai fini del subappalto, in conformità con quanto prescritto dall'art. 34 della Legge e relativo Regolamento sui lavori pubblici, è richiesta la qualificazione dell'impresa per le seguenti categorie e classifiche così come richiesto dalle modalità previste dal Regolamento del sistema di qualificazione di cui al D.P.R. n. 34 del 25.1.2000, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni e normativa amministrativa:

Categoria	CLASSIFICA
OG1	I

Art. 11. Cauzione definitiva

L'impresa appaltatrice è obbligata a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria pari al 10% (diecipercento) dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 2 e 2 bis dell'articolo 30 della Legge e della corrispondente normativa del Regolamento.

Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (diecipercento), la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% (ventipercento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui ai commi precedenti dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

Qualora l'Impresa aggiudicataria sia in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la cauzione definitiva è ridotta del 50%.

Nel caso di Associazione temporanea d'Imprese, la certificazione di qualità deve essere posseduta da tutte le Imprese che compongono l'Associazione.

La cauzione definitiva sarà svincolata nei modi previsti dal comma 2 dell'art. 30 della Legge.

Art. 12 - Disciplina del subappalto

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui alla legislazione in generale e normativa "antimafia" ed in particolare all'art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 34, comma 1, della Legge ed all'art. 141 del Regolamento, e tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria o delle categorie prevalenti non può essere superiore al 30%. Ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto, è comunque vietato subappaltare opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, così come definite dall'art. 72 del Regolamento, laddove il valore di quest'ultime, considerate singolarmente, superi il 15% dell'importo totale dei lavori, ai sensi dell'art. 13, comma 7, della Legge: in tal caso, i soggetti, che non siano in possesso della qualificazione per le predette opere specialistiche, sono tenuti a costituire associazioni temporanee di tipo verticale.

In particolare, ai sensi dell'art. 18, 3° comma, sopra richiamato, l'impresa è tenuta ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del Direttore dei lavori:

a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'impresa affidataria, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare;

b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;

c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto;

d) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;

e) che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:

1) che dal contratto di subappalto risulti che l'impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;

2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

3) che l'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleggi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;

4) prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte della Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione appaltante stessa, la documentazione dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici;

5) l'Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti. L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. Ai sensi dell'art. 18, comma 9, legge 55/90 e dell'art. 141, 3° comma del Regolamento, la Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 gg. dalla data di ricevimento della richiesta. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa conformemente all'istituto del "silenzio-assenso".

Non saranno considerati subappalti le forniture.

Art. 13 - Trattamento dei lavoratori

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, all'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 ed all'art. 31 della Legge.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

L'Impresa appaltatrice dei lavori dovrà trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, dovrà, inoltre, predisporre, sempre prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza e quello operativo per la tutela fisica dei lavoratori, piani che dovranno essere messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei lavori o segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la Stazione appaltante comunicherà all'Impresa appaltatrice e all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Inoltre, la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva, prevista dall'art. 30, 2° comma della Legge, dopo l'approvazione del collaudo finale provvisorio, ai sensi dell'art. 101, 3° comma del Regolamento.

Il pagamento all'Impresa appaltatrice delle somme accantonate e lo svincolo della cauzione definitiva non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere dell'Impresa produrre la documentazione relativa all'avvenuto accantonamento da parte dell'Ispettorato del lavoro.

Parimenti non si darà luogo all'emissione della rata di saldo, dopo l'approvazione del certificato di collaudo, se non nel momento in cui gli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, abbiano rilasciato apposita dichiarazione liberatoria attestante la corretta effettuazione dei versamenti contributivi, per i singoli lavoratori, in relazione allo specifico cantiere.

Fermo restando quanto previsto dal vigente Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici in tema di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la mancata corresponsione da parte dell'Impresa delle retribuzioni, o la corresponsione di retribuzioni inferiori alle misure stabilite dai CCNL, può costituire causa di rescissione contrattuale per frode e gravi inadempienze da parte dell'Impresa stessa.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può rilevare eccezioni alla Stazione Appaltante né chiedere somme a titolo di risarcimento danni.

Art. 14 - Coperture assicurative

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, della Legge l'Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Di conseguenza è onere dell'Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative:

1) all'assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, non esclusi i rischi dell'incendio, dello scoppio e dell'azione del fulmine, con massimale pari all'importo dei lavori a base d'asta.

2) all'assicurazione RCT per un massimale pari 500.000 Euro, per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo".

Le polizze di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovranno essere accese prima della consegna dei lavori, devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.

Art. 15 - Consegna dei lavori - Inizio e termine per l'esecuzione - Consegne parziali - Sospensioni

La consegna dei lavori all'Impresa appaltatrice, salvo quella disposta con urgenza, verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto, in conformità e secondo le modalità previste dal Regolamento.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 20 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo capoverso per la presentazione del programma operativo dei lavori.

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di **giorni 365** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € **200,00** (diconsi euro duecento/00). Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni

60, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle Autorità competenti le eventuali concessioni edilizie, licenze e permessi di qualsiasi natura, nonché per ogni altro lavoro preparatorio.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Ove si sia proceduto a consegna parziale, all'atto della consegna definitiva dovrà essere nuovamente computato e determinato, in seno al verbale, il tempo contrattuale di ultimazione, detraendo da quello inizialmente assegnato una percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori realizzati.

Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l'Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui l'Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55, 164/56 e 303/56 ed ai D.Leg. vi 626/94, 494/96 e 528/99 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di sicurezza nei cantieri, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente

necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si richiama, relativamente alla consegna e conduzione dei lavori, e si dà per riportata la normativa in materia contenuta nella Legge, nel Regolamento, nel Capitolato Generale e in tutte le altre eventuali disposizioni legislative e/o normative in merito se, e in quanto, applicabili.

Art. 16. Pagamenti in acconto

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la cifra di €. **20.000,00** (dicasi euro **ventimila/00**) e, sempre ed esclusivamente, previa esplicita richiesta con raccomandata A.R. alla Direzione Lavori, la quale, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta provvederà all'emissione del relativo Stato d'Avanzamento Lavori.

I lavori verranno contabilizzati secondo le misure rilevabili dai registri contabili.

Il pagamento dei certificati di acconto, emessi dal Responsabile del Procedimento, sarà fatto in seguito all'emissione dello stato d'Avanzamento da parte della Direzione Lavori, entro i termini e le modalità previste dalla Legge e dal vigente Capitolato Generale.

Il certificato della rata di saldo verrà emesso nei termini di cui alla Legge ed al vigente Capitolato Generale, previa presentazione di garanzia fidejussoria, da presentarsi ai sensi della normativa in merito del Regolamento, che deve avere la durata pari a due anni e due mesi successivi alla emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della garanzia non fa decorrere i termini per l'erogazione della rata di saldo.

Gli avvisi dell'emissione dei titoli di spesa per i pagamenti all'Appaltatore saranno effettuati mediante recapito postale all'Impresa.

Gli oneri della sicurezza saranno pagati proporzionalmente all'avanzamento dei lavori.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Non è dovuta ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 79 del 28/3/97 convertito in legge n. 140 del 29/5/97 alcuna anticipazione sul prezzo contrattuale.

L'Amministrazione può avvalersi della facoltà di chiedere all'Appaltatore l'anticipazione per il pagamento di lavori o provviste relative all'opera appaltata, ma non compresi nell'appalto.

In tal caso sulle somme anticipate spetterà all'Appaltatore l'interesse annuo del 5%.

Art. 17 - Sicurezza dei lavori

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al

Piano di Sicurezza e coordinamento o al Piano Generale di Sicurezza allegati al progetto (di cui agli artt. 12 e 13 del D.Leg.vo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni) nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di sicurezza sopra menzionati.

L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del D.Leg.vo 494/96, è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento o del Piano Generale di Sicurezza.

La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell'Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall'Impresa.

E' altresì previsto che prima della dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'Impresa dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Leg.vo 25 novembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell'art. 4 del predetto D.Leg.vo 626/94), copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Leg.vo 494/96 in cui si colloca l'appalto e cioè:

- che il Responsabile dei Lavori, (ai sensi dell'art. 2 e 3 del D.Leg.vo 494/96) è il dott. Arch. Vito Gianluca Tucci;

- **che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 3 del D.Leg.vo 494/96 per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;**

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è il geom. Rocco Caforio;

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è il sig. _____;

- di aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento e/o del piano generale di sicurezza in quanto facenti parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 31, comma 2 della Legge, assommano all'importo di €. **4.881,95 =.**

L'impresa è altresì obbligata, nell'ottemperare a quanto prescritto dall'art. 31, comma 1 bis, della Legge, di inserire nelle "proposte integrative" o nel "piano di sicurezza sostitutivo" e nel "piano operativo di sicurezza":

- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.;

- le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;

- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni;

- le fonti di energia che l'Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;

- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;

- dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;

- le opere provvisorie necessarie per l'esecuzione di lavori quali:

casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all'uopo abilitato per legge;

- particolari accorgimenti ed attrezzature che l'Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;

- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza;

- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;

- L'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

Art. 18 Programma operativo dei lavori

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Impresa presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione appaltante comunicherà all'Impresa l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Impresa entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorso 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Art. 19. Conto finale

Il conto finale verrà compilato entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori, come accertata dal relativo certificato, che verrà redatto entro dieci giorni dalla comunicazione per iscritto dell'Appaltatore al Direttore dei Lavori della avvenuta ultimazione, salvo ritardi addebitabili all'Appaltatore stesso.

Art. 20. Collaudo

La collaudazione dei lavori deve concludersi entro 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore dovrà, a proprie cure e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi di opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati difetti o mancanze di cui all'art. 197 del Regolamento, l'Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel termine dallo stesso assegnato. Qualora l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito.

Trovano, comunque ed inoltre, applicazione tutte le disposizioni in materia di cui alla Legge, al Regolamento ed al Capitolato Generale d'appalto (ad esempio l'art. 37).

Art. 21. Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Oltre all'osservanza delle singole disposizioni del presente Capitolato Speciale e Disciplinare di Appalto, di quelle del Capitolato Generale e del Regolamento, nonché delle Leggi e Regolamenti in vigore in materia di Lavori Pubblici, di Antimafia, di Polizia Mineraria e Regolamenti locali di Edilizia, Igiene, ecc., le cui eventuali spese restano a carico dell'Appaltatore, questo sarà obbligato, fra l'altro:

1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'impresa dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.

2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.

L'area è consegnata nello stato di fatto esistente alla data della consegna dei lavori per l'esecuzione delle opere oggetto del presente Capitolato.

Sono a carico dell'Appaltatore ogni e qualsiasi altro onere atto a rendere eseguibili, secondo le previsioni progettuali, i lavori di cui trattasi, intendendo compresi gli oneri e le richieste di eventuali autorizzazioni per la rimozione e l'allontanamento a discarica di qualsiasi materiale o manufatto esistente nel sopra o sottosuolo, che ostacoli il buon andamento dei lavori.

3) La guardiania e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore sino alla data del certificato di collaudo provvisorio, ovvero sino al termine previsto per la collaudazione di cui al precedente art. 72, sempre naturalmente, che i ritardi nella collaudazione non dipendano da fatti e responsabilità imputabili all'Appaltatore.

Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 646 del 13/9/82 e s.m.i.

Ove in conseguenza di occupazioni abusive degli immobili o atti vandalici si verificassero danneggiamenti alle opere realizzate, l'Appaltatore è tenuto al loro ripristino a sua cura e spese.

Resta inteso che l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa inerente ad eventuali danni indotti.

4) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione.

5) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.

6) La redazione dei calcoli, se non già allegati al progetto, o dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale. L'Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.

7) La redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali, se non già allegati al progetto, da consegnare in triplice copia alla Stazione appaltante.

8) La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

9) La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica.

10) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza.

11) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scolì delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti alle opere da eseguire.

12) La gratuita assistenza medica e la distribuzione del chinino agli operai che siano colpiti da febbri palustri.

13) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.

14) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20 % che costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari.

Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

15) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.

16) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. 67 del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

17) L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

18) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori.

19) L'assicurazione contro incendi, scoppi, fulmini, di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione appaltante, per un valore onnicomprensivo pari a 1,5 volte il valore dell'opera oggetto dell'appalto.

20) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, abitabilità, collaudi impianti, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi

d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.

21) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

22) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

23) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

24) La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 8 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55; di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 19 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 e di cui all'art. 31 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.

25) L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 1956, n. 164 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.

Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sul Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (art. 8 D.L. 626/94) e sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.

26) Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.

Entro 30 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.

27) Consegnare, prima dello smobilizzo del cantiere, un certo quantitativo di materiale usato per le pavimentazioni ed i rivestimenti.

28) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 34 del D.Leg.vo 406/91.

29) L'Appaltatore non avrà ragione di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali di nessun genere per aumento di costo dei materiali, della mano d'opera, dei trasporti, dei mezzi di opera, per perdite, emigrazioni, eventuali aumenti nei prezzi delle assicurazioni sociali degli operai, verificatesi durante l'esecuzione dei lavori, o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'avvenuta aggiudicazione.

Resta convenuto contrattualmente che, nei prezzi unitari delle singole lavorazioni, s'intenderà sempre compresa e compensata ogni opera provvisoria, ogni fornitura, ogni consumo, la intera

mano d'opera occorrente per la esecuzione, ogni trasporto, comunque soggetto o richiedente mezzi diversi da quelli in uso nella località di esecuzione dei lavori, ogni lavorazione e magistero occorrente per dare tutti i lavori completi ed eseguiti a perfetta regola d'arte, con tutti gli oneri prescritti dai vari articoli del presente Capitolato Speciale, anche quando ciò non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli dell'Elenco dei Prezzi Unitari.

30) L'Appaltatore è altresì obbligato al rispetto delle seguenti disposizioni:

1) Dichiarazione di conformità:

Al termine dei lavori, l'Appaltatore rilascia all'Ente la dichiarazione di Conformità per ogni impianto realizzato, da depositare presso il Comune, nel rispetto delle norme di cui all'art. 7 della Legge n. 46/90. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'Impresa e recante il numero di partita IVA e il numero di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, sono parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e il loro progetto, ove previsto, e gli schemi finali dell'impianto realizzato.

La dichiarazione di conformità è resa su modelli predisposti con decreto del ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 447/91. sentito l'UNI.

Copia della dichiarazione di conformità è inviata alla commissione provinciale per l'artigianato o a quella insediata presso la Camera di Commercio.

2) All'Impresa, inoltre, è fatto obbligo di:

- a) richiedere, a sua cura e spese, il rilascio della concessione edilizia;
- b) fornire all'Amministrazione, in scala 1:100, debitamente quotate, le planimetrie delle unità immobiliari così come realizzate; gli identificativi catastali, il calcolo delle superfici e tutti gli elementi per la determinazione del canone di locazione;
- c) fornire all'Amministrazione l'originale dell'attestato di avvenuto accatastamento dei fabbricati, che dovrà essere eseguito a cura e spese dell'Impresa, rilasciato dall'U.T.E., nonché copia integrale degli elaborati (frazionamento, tipo mappale, elaborato planimetrico, planimetrie dell'unità immobiliari, ecc.) inoltrati allo stesso U.T.E. prima della posa in opera degli infissi dei fabbricati oggetto dell'appalto;
- d) fornire, in caso di modifiche esecutive in corso d'opera, gli elaborati relativi agli impianti idrici, fognanti, elettrici, di riscaldamento e del gas, redatti da Tecnici abilitati, a cura e spese dell'Impresa;
- e) nominare un Ingegnere o Architetto con funzioni di Direttore Tecnico di cantiere, regolarmente iscritto all'Albo Professionale;
- f) fornire per tutti gli impianti tecnologici (ascensore, autoclave, ecc...), a servizio delle palazzine, i libretti, gli attestati, la licenza d'uso, i collaudi rispettivi e quant'altro prescritto dalle vigenti disposizioni legislative in materia, rilasciati dagli Enti preposti;
- g) prendere, immediatamente dopo l'inizio dei lavori, accordi con gli Enti preposti (ENEL, TELECOM, EAAP, CAMUZZI, ecc.), fornire agli stessi le planimetrie necessarie per provvedere agli allacciamenti degli impianti tecnologici alle reti cittadine, farsi rilasciare i preventivi di spesa e darne tempestiva comunicazione allo I.A.C.P. i provvedimenti di propria competenza;

- h) richiedere al Comune, ove ha luogo la realizzazione dei fabbricati, il Certificato di Abitabilità, con l'obbligo, da parte dell'Impresa, di fornire tutta la documentazione necessaria, e di seguire l'iter burocratico della pratica fino al rilascio del suddetto Certificato;
- i) Richiedere il Certificato di Prevenzione Incendi al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, a tal scopo, egli dovrà provvedere alla presentazione del progetto, al versamento degli oneri necessari, alla richiesta di sopralluogo e fornire tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento del suddetto certificato.
- j) rispondere alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme innanzi elencate, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante; non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese per la fornitura dei materiali.

Art. 22. Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore

In aggiunta agli oneri di cui alla Legge, al Regolamento, al Capitolato Generale ed al Capitolato Speciale d'Appalto, sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e obblighi seguenti, da ritenersi compensati nel corrispettivo dell'appalto, senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura :

- 1) il rilievo plano-altimetrico della situazione ante-operam secondo le indicazioni del Direttore dei lavori;
- 2) l'accertamento dell'eventuale presenza sull'area di reti di impianti - aeree, superficiali o interrate - o diicoli e canalizzazioni, e, ove disposto dal Direttore dei lavori, provvedere al relativo spostamento attraverso prestazioni da compensare in economia;
- 3) l'acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l'impianto, il servizio e la gestione del cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto; ogni tassa, registro, così come ogni altro onere fiscale inerente al presente appalto e nella misura riveniente dalle Leggi vigenti;
- 4) la tempestiva richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica e del telefono necessari per l'esercizio del cantiere e per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- 5) il ricorso, in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli enti erogatori o di insufficienza delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori;

- 6) la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio del cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
- 7) l'installazione di tabelle e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di giorno che di notte, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'incolumità delle persone e dei mezzi che utilizzino la stessa viabilità e per evitare pericoli per l'interferenza con eventuali altre attività in atto nelle zone adiacenti nonché intralci con le attività di eventuali altre imprese operanti nella stessa zona;
- 8) la manutenzione della viabilità pubblica esistente, per la eliminazione di eventuali danni o la rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della strada e dei relativi regolamenti nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite in proposito dai competenti organi e dalla direzione lavori;
- 9) la recinzione del cantiere nonché qualunque spostamento della recinzione stessa si rendesse necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle attività in corso o l'eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese;
- 10) l'adozione dei provvedimenti necessari perché nel caso di sospensione dei lavori siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite;
- 11) l'apprestamento di adeguato ufficio di cantiere per la Direzione dei lavori, riscaldato nel periodo invernale, provvisto di illuminazione, telefono, servizio igienico, mobili ed attrezzature tecniche;
- 12) la fornitura alla Direzione dei lavori ed alla Commissione di collaudo di manodopera e di strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture o di tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni di collaudo;
- 13) la fornitura e posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, di due tabelle con indicazione dei lavori che verranno eseguiti, dei progettisti, dell'ufficio di direzione lavori, del Coordinatore in fase di esecuzione, della direzione e assistenza del cantiere, dei termini contrattuali, delle eventuali imprese subappaltatrici, aventi le caratteristiche e secondo il testo da sottoporre all'approvazione preventiva della Direzione dei lavori (art. 18, comma 3, punto 6 della legge n. 55/90);
- 14) la fornitura dell'energia elettrica per tutte le prove di funzionamento degli impianti e del metano necessari per l'esecuzione delle prove di tenuta a caldo e , prima della consegna delle opere, per la verifica del funzionamento dell'impianto di riscaldamento;

L'Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, che pertanto è tenuto a corrisponderle:

15) la eventuale fornitura di mano d'opera, materiali e mezzi d'opera in economia, da registrare nelle apposite liste settimanali, distinte per giornate, qualifiche della mano d'opera e provviste, come disposto dal Regolamento :

- quanto alla mano d'opera sulla base dei prezzi ufficiale correnti, risultanti dai contratti di lavoro per ogni qualifica, aumentati del 15% per spese generali e successivamente del 10% per utile e con l'applicazione del ribasso d'asta sulla quota complessiva di spese generali ed utili;
- quanto alle provviste, sulla base delle fatture quietanzate, con gli stessi aumenti e ribasso di cui al trattino precedente.

Ad ultimazione dei lavori, compete ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso:

16) il rilascio delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 46/90 da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3 della stessa legge;

17) le richieste di nulla-osta prescritti alla competente ASL per gli impianti cui è prescritto, e, in particolare, i collaudi degli impianti di ascensore da parte di un organismo all'uopo accreditato;

18) la consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi del tracciato effettivo, delle caratteristiche e della consistenza delle reti elettriche, idriche, di riscaldamento, fognarie, telefoniche, telematiche e del gas, interne ed esterne, completi di indicazioni relative a posizione e profondità di cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione;

19) la consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, impianti e attrezzature, unitamente a calcoli, certificazioni, garanzie, modalità di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione;

20) la fornitura di esperti per l'assistenza, in sede di consegna, per l'avvio degli impianti;

21) la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisoria, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione dei lavori in relazione alla data di presa in consegna, al fine di mettere in grado l'Amministrazione d'utilizzare, volendo, i locali, anche prima del collaudo, restando in questo caso l'Impresa esonerata da ogni responsabilità relativa ai soli eventuali danni che potrebbero essere arrecati dagli assegnatari.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi unitari delle singole categorie dei lavori .

Art. 23 Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione

I materiali ed oggetti provenienti da escavazioni o demolizioni devono essere reimpiegati, per quanto possibile, nelle nuove lavorazioni, in ogni caso restano in proprietà della Stazione appaltante.

Fatto, comunque, salvo quanto previsto in merito dal Capitolato Generale d'Appalto, l'Appaltatore deve trasportare i materiali e gli oggetti e regolarmente accatastarli in luoghi indicati dalla D.L., intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.

Art. 24 Accordo bonario

Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall'articolo 31 bis della Legge viene avviato il procedimento per l'accordo bonario di cui al predetto art. 31 bis e relative norme di Regolamento e Capitolato Generale.

Art. 25 Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Non si considerano dovute a forza maggiore i danni prodotti dalla pioggia, dalla grandine, dalla neve, dal gelo, dalla siccità, dal vento nonché gli scoscendimenti, le solcature e i guasti che venissero causati dalle scarpate dei tagli e dei rilevati dalle acque di pioggia, anche eccezionali, gli interramenti di cavi o di qualsiasi altra opera.

I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro esecuzione in condizioni di tempo sfavorevoli o in condizioni comunque non idonee per l'esecuzione medesima, non potranno mai essere ascritti a forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore.

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura individuata nel Regolamento e nel Capitolato Generale d'Appalto e produrranno le conseguenze ivi previste.

I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, a pena di decadenza, oltre i cinque giorni. L'indennizzo sarà determinato secondo quanto previsto dal Capitolato Generale.

Tutto quanto sopra anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo. Resteranno comunque a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite a libretto.

Art. 26. Accertamento - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere eseguite; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

La contabilizzazione delle opere le quantità di lavoro da misurare saranno determinate geometricamente, escluso ogni altro metodo, qualunque siano le consuetudini locali e secondo le norme riportate nel Capitolato speciale d'Appalto.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

- I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:

- a) per la fornitura di materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

26.2 - Noleggi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione della Stazione appaltante e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

26.3 - Trasporti.

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.

Art. 27. Invariabilità dei prezzi – Prezzo chiuso - Nuovi prezzi

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3, della Legge.

Per i lavori in oggetto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, fissata con decreto del Ministero dei LL.PP., da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione degli stessi.

In relazione alla durata dei lavori oggetto del presente appalto inferiore a 2 anni, il prezzo chiuso può trovare applicazione, sempre con la decorrenza e i limiti di cui al comma precedente (lavori eseguiti per ogni anno intero), soltanto nel caso in cui, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore abbia a verificarsi una durata superiore ai 2 anni.

Per quanto riguarda eventuali nuovi prezzi non contemplati nelle voci dell'elenco prezzi allegato, le parti danno atto che gli stessi debbano essere attinti dall'Elenco Prezzi Generale IACP di Brindisi, scaturente da quello Generale del Provveditorato alle OO.PP. della Regione Puglia, qui da intendere allegato anche se non materialmente in quanto già noto alle Medesime.

Art. 28. Cessioni di contratti

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore delle opere in argomento, nonché ai subappaltatori autorizzati, di cessione dei contratti, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di inosservanza di tale divieto, l'Amministrazione Appaltante procederà alla rescissione del contratto di appalto per grave inadempimento, con ogni conseguenza di Legge e con incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi ulteriori danni patiti e patiendi.

Art. 29. Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è l'unico responsabile delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di detta opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di Legge e di regolamenti.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo definitivo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Art. 30. Rescissione del contratto – Esecuzione d'ufficio

L'Ente Appaltante può dichiarare rescisso il contratto, oltre che nei casi previsti dalla Legge, dal Regolamento e dal Capitolato Generale, anche nei seguenti casi:

a) quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, del divieto di subappalto e delle ingiunzioni;

b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall'Appaltante nei modi e nei termini previsti dal Regolamento con le modalità precisate con il presente articolo, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'Appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;

c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui ai decreti legislativi n. 626/94 e n. 494/96 e s.m.i. e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

L'Appaltante si riserva di disporre l'esecuzione d'ufficio, anche parziale, nel caso di mancato rispetto delle disposizioni riguardanti la redazione e l'esecuzione del previsto piano di qualità, ove non ritenga di applicare una detrazione contabile commisurata alla maggiorazione riconosciuta per il corrispondente differenziale di qualità.

In conformità di quanto espressamente previsto dal richiamato Regolamento, nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento, da parte dell'Appaltante, dello stato di consistenza dei lavori e la redazione dell'inventario degli oggetti di cui si intenda prendere possesso perché utilizzabili ai fini del riappalto dei lavori di completamento o qualora l'Appaltante medesimo intenda procedere alla anticipata cessione a terzi.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall'Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante - ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni - alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, attrezzature e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Appaltante medesimo per la eventuale riutilizzazione e alla determinazione del relativo costo.

A chiusura del verbale, il Direttore dei lavori indica quali materiali, macchinari e attrezzature debbano essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero debba essere completato, salvo, in caso di inadempienza, l'esecuzione dello sgombero e il deposito di materiali e attrezzature a spese dell'Appaltatore.

Se il verbale non è redatto in contraddittorio per la mancata presenza dell'Appaltatore, viene comunicato per ogni ulteriore effetto all'Appaltatore medesimo a mezzo di ufficiale giudiziario a cura dell'Appaltante.

Lo stesso Appaltante procede alla formale immissione della nuova Impresa nel possesso del cantiere soltanto dopo l'avvenuta aggiudicazione dei lavori di completamento.

L'Appaltatore inadempiente è tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardiana del cantiere e la custodia dei materiali, macchinari e attrezzature che debbano essere lasciati a disposizione dell'Appaltante, la cui presa formale in consegna potrà avvenire ad intervenuta aggiudicazione dei lavori di completamento.

All'atto dell'immissione formale nel possesso del cantiere dopo l'aggiudicazione all'Impresa che deve provvedere al completamento dei lavori, si procede a verbalizzare definitivamente - con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l'impresa inadempiente e con l'impresa subentrante o, in assenza della prima, con l'assistenza di due testimoni - materiali, macchinari e attrezzature da consegnare all'Impresa subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile.

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dichiara sin d'ora il proprio incondizionato consenso a quanto sopra specificato ove abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio dei lavori di cui al presente articolo, con conseguente riappalto dei lavori di completamento.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, fermo restando l'incameramento immediato della cauzione definitiva, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Appaltante:

1) - ponendo a base d'asta del riappalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o atto aggiuntivo sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore inadempiente e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;

2) - ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente medesimo:

a) - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del riappalto e importo netto delle stesse opere di completamento risultante dall'aggiudicazione a suo tempo effettuata all'Appaltatore inadempiente;

b) - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di riappalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

c) - l'eventuale maggiore onere per l'Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi di eventuali mutui, dell'eventuale documentato danno conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data contrattualmente prevista .

Per tutto quanto non previsto trovano, comunque ed inoltre, applicazione le disposizioni in materia di cui alla Legge, al Regolamento ed al Capitolato Generale.

Art. 31 – Norma finale

Per l'attuazione degli interventi e per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare d'Appalto e nel contratto valgono, inoltre, tutte le Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari attualmente vigenti e quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori che abbiano, comunque, attinenza con i lavori stessi.